



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Consiglio Comunale/0000021 / 2012

Oggetto: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.
DETERMINAZIONE NUOVA ALIQUOTA PER L'ANNO 2012.

Il giorno **27.06.2012**, alle ore **21,00** in Oleggio e presso la sala consiliare
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti i signori:

MARCASSA MASSIMO – SINDACO	P
----------------------------	---

Generalità dei Consiglieri		Generalità dei Consiglieri	
ALBERA ELISA	P	DELLAVALLE PIER GIACOMO	A
BALDASSINI ANDREA	P	FERRARA ELENA	P
BALOCCO ALESSANDRA	P	GRAZIOLI MARCO	P
BELLAN ALESSANDRO ANTONIO	P	MURATORE GIUSEPPE	P
BELLINI DIEGO	P	MUSARDO DARIO	P
BELLOTTI CESARE	P	PINELLI GIAN MARCO	P
BONINI STEFANO	A	SQUILLACE GIUSEPPE	P
CHRISTOPHE MAEVA	P	SUNO GIUSEPPE	P
COLLIVA RENATO	P	TURINI DAVIDE	P
DE TOMASI AGOSTINO	P	VALENTINI RICCARDO	A

Presenti : N. 18

Assenti: N. 3

Partecipa il Segretario Comunale F.F. DOTT. MICHELE GUGLIOTTA.

Il Sig. MASSIMO MARCASSA assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:
 - "1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 - 2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
 - 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
 - 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
 - 4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.
-omissis....."



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Considerato che:

- l'art. 77 bis, comma 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione,
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- il DL 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che per procedere alla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è necessario variare il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/02/07;

Ritenuto di approvare la proposta di modifica al suddetto regolamento determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 nella misura di 0,7 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 con il quale viene data la possibilità agli Enti Locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e di avere efficacia dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo tecnico/giuridico, richiesto nella seduta odierna;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 18

Astenuti N. ==

Votanti N. 18

Voti favorevoli N. 12

Voti contrari N. 6 (ALBERA – CHRISTOPHE – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti modifiche al regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF:
 - all'art. 5, comma 1, il numero 2007 è sostituito da 2012 e la percentuale 0,6 è sostituita da 0,7;
 - all'art. 7, comma 2, le parole 1° gennaio 2007 sono sostituite dal 1° gennaio 2012;



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

- 2) di approvare il regolamento nelle risultanze finali di cui all'allegato A, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione fissando l'aliquota della suddetta addizionale per l'anno 2012 nella misura di 0,7 punti percentuali;
- 3) di disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione come previsto dall' art. 13, comma 15, del D L. 201/11 (Decreto Monti);
- 4) di dare atto che, l'esecutività della presente deliberazione è differita alla data della pubblicazione dell'aliquota sul sito dell'Amministrazione Finanziaria come previsto dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 18

Astenuti N. 6 (ALBERA –CHRISTOPHE –FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI - SQUILLACE)

Votanti N. 12

Voti favorevoli N. 12

Voti contrari N. ==

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA


OGGETTO: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – DETERMINAZIONE NUOVA ALIQUOTA PER L'ANNO 2012.

LA SOTTOSCRITTA Flavia Petrachi
RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere **FAVOREVOLE** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.

Oleggio, 15 giugno 2012

LA RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO


.....


LA SOTTOSCRITTA Flavia Petrachi
RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere **FAVOREVOLE** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.,

Oleggio, 15 giugno 2012

LA RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO

.....


IL SOTTOSCRITTO – SEGRETARIO GENERALE –

Esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo di legittimità all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del **27 GIU 2012**

Oleggio, **27 GIU 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MASSIMO MARCASSA



IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
DOTT. MICHELE GUGLIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

3 LUG 2012

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e così per
giorni **15** consecutivi.

Oleggio, li **2 LUG 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
DOTT. MICHELE GUGLIOTTA

Per l'esecuzione:

13 LUG. 2012

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".



IL SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/02/07
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21... del 27/06/2012

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 142 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Oleggio, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 1, c. 143 della L. n. 296/06.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Oleggio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi del successivo articolo ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2012 nella misura di 0,7 punti percentuali.
2. Ai sensi del art. 1, c. 169 della L. n. 296/06, in caso di mancata approvazione della deliberazione che fissa l'aliquota per l'anno di riferimento entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si intende prorogata l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Esenzioni

Il Comune di Oleggio non si avvale della facoltà prevista dall'art. 1, comma 3 bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 che consente di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, si applicano le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2012.